

## Intervento Biodiritto – Trento, 30 settembre 2022

**Daria de Pretis**

*Vice-Presidente della Corte costituzionale.*

Sono particolarmente grata al Prof. Carlo Casonato e a tutto il suo gruppo per avermi coinvolta nella celebrazione di questo entusiasmante ventennale, che è al tempo stesso di festeggiamento e di riflessione sui temi del “diritto della vita”.

Sono già state dette tante cose, e non voglio ripeterle. Il mio compito è solo quello di introdurre questa sessione di lavori, e per questo dedicherò alcune brevi considerazioni al nostro tema. Vorrei però prima di tutto sottolineare una particolare virtù, fra le molte altre, dell’impresa “Biodiritto”, il coraggio.

Penso al coraggio di chi vent’anni fa decise di intraprendere questa avventura. Io ero qui e ne ho vissuto da vicino l’inizio e i primi dieci anni. L’ho poi seguita da lontano nei successivi dieci. Quando tutto è partito mi occupavo, in quanto amministrativista, di una materia contigua a quella del diritto costituzionale alla quale appartiene il prof. Casonato. Entrambi, dunque, lavoravamo nell’area comune del diritto pubblico, e ricordo bene come Carlo fosse stato sconsigliato, anche autorevolmente, dall’occuparsi di un ambito che veniva sentito come, diciamo, un po’ stravagante, e come venisse invece invitato a dedicarsi alle cose “vere e serie” della disciplina, che non ricordo di preciso quali fossero, ma sicuramente non erano quelle del “diritto della vita”.

Con la tenacia che lo contraddistingue, invece, e anche, probabilmente, con quella voglia di divertirsi – che è stata sottolineata nel video introduttivo – che non può essere mai estranea alla attività del ricercatore, Carlo Casonato non si fece distogliere dal suo sogno e mise tutte le sue energie in questa ricerca, dimostrando con ciò da subito quella che è forse la prima caratteristica del ricercatore, ossia muoversi fuori dagli schemi.

La sfida era grande. Il biodiritto era allora un terreno non arato dai giuristi e, per definizione, un oggetto di studio destinato a investire più discipline, afferenti a campi scientifici diversi. Un oggetto dunque che non può che nutrirsi di interdisciplinarietà e che richiede di conseguenza un approccio nuovo alla scienza giuridica, aperto alla sua contaminazione con altre scienze. Un approccio che, quando tutto questo iniziò, poteva apparire, almeno a noi giuristi, poco ortodosso. Oggi di interdisciplinarietà parliamo tutti, e semmai è vero il contrario di quello che allora ci pareva strano: in una prospettiva quasi rovesciata oggi percepiamo piuttosto lo scarto fra la convinzione, che abbiamo ormai netta, dell’importanza della commistione delle diverse scienze per l’avanzamento del sapere, e una permanente rigidità del sistema della ricerca scientifica, che quella commistione frena o addirittura ostacola, come ha giustamente sottolineato il Prof. Casonato ricordando le gabbie dei settori scientifico-disciplinari.

Oggi sappiamo tutti, in qualsiasi ambito del mondo scientifico, sia delle scienze umanistiche che di quelle “dure”, che la ricerca non è una questione “verticale”; che con essa non

si tratta di andare soltanto e semplicemente a fondo sul singolo aspetto nella singola area, ma che essa produce i risultati migliori quando si mettono insieme i saperi e li si fa dialogare e fertilizzare reciprocamente. Il biodiritto è stato anche questo, e il biodiritto trentino lo è stato in modo pionieristico ed esemplare.

Chiudo questa parentesi, ma ci tenevo a ricordarlo, perché credo che questa storia, di cui celebriamo i vent'anni, sia davvero una storia di successo; una delle scelte più felici fatte nella Facoltà di Giurisprudenza di Trento, non diversamente da come lo era stata, ai suoi esordi, la decisione di puntare sulla comparazione. Quella della comparazione fu certamente anch'essa una scelta pervasiva e coraggiosa ma, se vogliamo, in qualche misura più convenzionale; quella del biodiritto fu davvero dirompente. Oggi possiamo dire che ha pagato, e dobbiamo quindi complimentarci con Carlo e con tutti i suoi bravissimi collaboratori per quanto hanno fatto in questi vent'anni.

Due parole di introduzione, ora, alla nostra sessione di questa mattina dedicata a "Biodiritto e innovazioni scientifiche e tecnologiche": si tratta di un tema che incrocia scienza, diritto e politica, e intreccia le competenze di tutti gli attori coinvolti in questi ambiti, quindi studiosi, ricercatori, scienziati, giuristi teorici e pratici, e, naturalmente, il legislatore, che esprime il sentire della collettività e assume le decisioni politiche conseguenti.

In questo contesto di protagonisti che affollano la scena dell'innovazione scientifico-tecnologica e delle sue ripercussioni, anche

attraverso il diritto, sulla vita delle persone, il ruolo delle Corti in generale e delle Corti costituzionali nello specifico è certamente un ruolo forte e particolare. Lo è per tante ragioni, che sono state messe in evidenza, ma che sempre di più ci mettono davanti la delicatezza delle questioni in campo e del ruolo di chi è chiamato a darvi risposta.

Le Corti, poste sempre più spesso di fronte alle domande ultime riguardanti la vita – il suo inizio, la sua fine, i limiti di un'esistenza dignitosa – sono inevitabilmente chiamate a prendere atto degli sviluppi della scienza e delle loro risultanze. E sono chiamate a prenderne atto e farne applicazione immediatamente e spesso senza mediazioni, in risposta a istanze sempre più urgenti e incalzanti, come probabilmente non avviene con nessun altro soggetto dell'ordinamento, se non forse gli stessi ricercatori che quelle risultanze concorrono a produrre. Le Corti sono così chiamate a decidere subito e a dover dunque occuparsi subito degli approdi della scienza, approdi che raramente offrono certezze.

Tutti ormai, anche noi giuristi poco avvezzi alle scienze dure, abbiamo superato l'idea che la scienza produca certezze. Ci siamo così abituati tutti al fatto che la scienza offre verità relative e risultati che spesso presentano, al più, solo un certo grado di attendibilità. Perché è, per definizione, proprio della scienza mettere continuamente in discussione gli approdi cui di volta in volta perviene. E questo, per chi deve applicare quelle risultanze scientifiche per dare risposte a domande alle quali non può comunque sottrarsi, è naturalmente un problema.

Sullo sfondo c'è un tema ulteriore, che è quello della supplenza cui sono spesso chiamate le Corti sulle delicate questioni di cui stiamo parlando. Una supplenza pesante, che ha le sue ragioni legate, sia alla sempre più pressante domanda di riconoscimento e di tutela dei diritti delle persone, sia alla difficoltà degli altri attori della scena pubblica a offrire le risposte richieste. Molte decisioni che riguardano i temi delicati della vita – pensiamo alle scelte procreative, alle decisioni sul fine vita, ai trattamenti sanitari e ai loro limiti – e che per loro natura involgono la soluzione di questioni tecniche, sovente i Parlamenti, a ragione o a torto, non si sentono o non sono in grado di prenderle. Si tratta di questioni sulle quali non è facile trovare il momento del compromesso. Si tratta inoltre di scelte che possono rivelarsi impopolari o che sono comunque difficilmente valutabili sul piano del consenso o del dissenso dell'opinione pubblica. Un'altra ragione sta poi nei tempi della decisione, che sono spesso per i Parlamenti quelli lunghi della discussione assembleare e della negoziazione politica. Tempi che addirittura possono non stare al passo della tempistica delle innovazioni scientifiche sulle quali si dovrebbe prendere posizione.

Così delineato il quadro degli attori in campo e il ruolo centrale delle Corti, mi limito a quattro brevi considerazioni che possono servire da spunto per le nostre riflessioni.

La prima riguarda il rapporto fra scienza e legalità. Il punto di partenza è l'affermazione che le risultanze scientifiche rientrano nel concetto più generale di legalità. Non è possibile che una determinata soluzione sia

legale se è in contrasto con ciò che ci dice la scienza o, per restare nell'ambito specifico del biodiritto, con le conoscenze acquisite dalla ricerca medico-scientifica. Si tratta di un dato che possiamo considerare pacifico. La sua spiegazione va cercata, molto semplicemente, sul piano della ragione e sulla necessaria rispondenza a ragione delle scelte legislative. Ciò corrisponde al canone costituzionale di ragionevolezza, desumibile innanzitutto dall'art. 3 Cost., che si riverbera poi su tutte le varie previsioni della Costituzione. Così, per restare al tema della salute, garantita all'art. 32 Cost. come diritto del singolo e interesse della comunità, è evidente che la valutazione della compatibilità costituzionale di ogni previsione legislativa che la riguardi si misurerà anche con la sua coerenza con le conclusioni cui è pervenuta la scienza medica prima di tutto e ogni altra scienza rilevante in materia. In questi termini, la scienza e i suoi risultati costituiscono un limite alla discrezionalità del legislatore, giacché scelte che si contrappongano o che contrastino con essa, la quale concorre, come detto, a definire il quadro della legalità, sono illegittime.

Ho già fatto riferimento, peraltro, alla possibile – se non addirittura tendenziale – incertezza delle stesse risultanze della scienza e della tecnica. Con questo passo al secondo spunto di riflessione, che riguarda le valutazioni scientifiche opinabili. Le conoscenze scientifiche diventano così elementi di condizionamento della legalità delle scelte pubbliche nei limiti in cui esse sono attendibili, cioè nella misura in cui si collocano nell'area dell'attendibilità.

Su questo terreno la domanda è: come si pone il giudice di fronte a una scienza che dà in certi casi risultati ragionevolmente certi (per quanto anche essi sempre suscettibili di essere messi in discussione, secondo la logica connaturata alla stessa ricerca scientifica), ma offre anche, in altri casi, conclusioni che presentano margini di incertezza e dunque di opinabilità?

Il problema delle Corti è duplice: definire i confini di ciò che può essere ritenuto ragionevolmente attendibile e dunque legittimo; verificare la tenuta, e quindi ancora una volta la legittimità, dei criteri con i quali, dentro quei confini, viene operata la scelta ultima. Su entrambi i versanti la verifica si presenta problematica e delicatissima. Si tratta di questioni che naturalmente non posso approfondire in questo momento, ma rispetto alle quali voglio precisare almeno un aspetto, e ritornare così sul tema della interdisciplinarietà cui accennavo prima. Sono infatti convinta che, per verificare in modo appropriato quelle operazioni di definizione di confini e di selezione di criteri, sia necessario che anche chi giudica sia in grado di calarsi in un contesto multidisciplinare, aprendosi ad altre discipline. Ciò, ovviamente, non significa che il giudice debba fare lo scienziato del caso, ma che lo stesso giudice non possa essere del tutto privo delle conoscenze rilevanti nella materia di cui si occupa e non possa non essere attrezzato quantomeno sul metodo che in essa di utilizza. Il giudice deve avere, cioè, nei confronti della scienza che, sia pure indirettamente, è chiamato ad applicare, un atteggiamento di apertura, di consapevolezza della complessità del sapere

con cui si misura. Perché solo così per il giudice è possibile arrivare a valutare sia il rispetto dei limiti dell'attendibilità sia la correttezza dei metodi adottati, e dunque formarsi un quadro sufficientemente chiaro per decidere sulla questione giuridica.

Passo così al terzo profilo, che riguarda i rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore. Ho già detto che la scienza costituisce un limite per il legislatore e che le Corti sono chiamate a verificarne il rispetto. Anche con riguardo a questa loro attività, tuttavia, si pone il tema più generale del *self restraint* del giudice di fronte alle attribuzioni di chi è deputato ad operare le scelte politiche, e dunque delle assemblee rappresentative. Dicevo prima che, all'interno dei confini dell'attendibilità scientifica di una certa decisione, si aprono gli spazi di manovra del legislatore e che le Corti devono rispettarli, riconoscendo la imprescindibile discrezionalità riservata alla legge. Quello cui le Corti stesse sono chiamate a compiere è un non facile esercizio di equilibrio, tanto più complesso in quanto la verifica del necessario rispetto dei limiti esterni dello spazio riservato al legislatore non esaurisce il controllo giurisdizionale sull'attività legislativa. La stessa scelta legislativa di soluzione del dubbio scientifico, pur all'interno dei confini dell'attendibilità, incontra a sua volta dei condizionamenti. Cito per tutti la necessità che la scelta stessa non venga operata alla luce di criteri estranei a quelli propri della valutazione tecnica, come sarebbe in particolare in caso in cui il dubbio tecnico venisse risolto alla luce della valutazione degli interessi. Anche questo è un grande tema che posso solo

accennare offrendolo come spunto per la riflessione che seguirà.

Un'ultima considerazione riguarda infine il tema di come le Corti acquisiscono le loro conoscenze. Ho già detto della necessità di un nuovo atteggiamento di apertura del giudice verso la scienza. Penso che nel bagaglio di chi è chiamato a giudicare non possa non esservi consapevolezza, almeno in termini generalissimi, del metodo della scienza applicata e del fatto che il compito di giudicare include anche quello di verificare, appunto, l'ambito dell'attendibilità delle risultanze scientifiche. A questo fine le Corti devono acquisire gli elementi per formarsi il loro giudizio e questo è, ancora una volta, un tema alquanto delicato.

Posso parlare della nostra Corte costituzionale e di quello che accade nelle Corti simili alla nostra: ognuna ha trovato la sua strada per acquisire informazioni, per arrivare alla decisione a seguito di un'istruttoria adeguata. Anche questo oggetto meriterebbe uno specifico approfondimento, che la nostra stessa Corte ha recentemente condotto in vista della modifica delle norme integrative che regolano il suo processo. I modi sono molti, e vanno dalla conoscenza personale del singolo giudice, che può acquisire le sue informazioni per varie vie, alle informazioni immesse formalmente nel processo, prima di tutto dalle parti. Quanto alla conoscenza personale, non credo di rivelare niente che non possa essere detto raccontando, per esempio, che quando qualche anno fa la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sull'utilizzo per la ricerca degli embrioni c.d. sovrannumerari, io stessa mi

rivolsi a colleghi accademici studiosi delle scienze biologiche per farmi un'idea dell'uso che effettivamente poteva essere fatto e di quanto esso potesse essere utile alla ricerca scientifica.

Al di là di questo, vi sono i poteri istruttori della Corte, che, oltre ad avvalersi, come detto, dei dati offerti dalle parti nel contraddittorio processuale – ed ora anche dagli interventi degli *amici curiae* – può acquisire la documentazione che ritiene necessaria o comunque utile ordinandone la produzione a chi ne sia in possesso. C'è poi adesso – dopo la recente riforma delle norme integrative – la possibilità di effettuare audizioni di esperti di discipline specifiche. La Corte l'ha già utilizzata, non ancora però in casi rilevanti nella materia del biodiritto. Questa modalità non era stata ancora formalizzata e non venne usata, per esempio, quando fu deciso il c.d. "caso Cappato" sul suicidio assistito. Ricordo a questo proposito in particolare che quasi nello stesso periodo, poco dopo la nostra decisione, in un incontro bilaterale con il Tribunale costituzionale tedesco, occupato all'epoca con una questione simile, ci fu raccontato delle audizioni fatte in quel contesto, che si erano susseguite addirittura per giorni con il coinvolgimento di esperti di varie diverse discipline scientifiche.

Mi fermo qui. Ho solo cercato di offrire qualche sollecitazione, qualche idea per la nostra giornata di lavoro e qualche accenno – con qualche squarcio di visione dall'interno – al lavoro della Corte costituzionale e alle grandi questioni che la investono quando è chiamata a trattare i delicati temi del biodiritto. L'approfondimento e le prospettive offerte



*Focus on*

dal vostro gruppo di ricerca sono, su queste questioni, particolarmente preziosi.

